SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

19° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 MARZO 1995

(Notturna)

Presidenza del presidente CARPI

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

(359) *CAVAZZUTI ed altri: Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità* *(Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*, rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 1° marzo 1995

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 6, 10 e *passim*
BACCARINI *(PPI)* 9
BAGNOLI *(Progr. Feder.), relatore alla Commissione* ..... *Pag.* 10, 11, 12
BECCARIA *(Forza Italia)* 9
CHERCHI *(Progr. Feder.)* 8
CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero* ..... 6, 9, 10 e *passim*
DEBENEDETTI *(Sinistra Dem.)* 7
DEMASI *(AN)* 5
LOMBARDI CERRI *(Lega Nord)* 8, 12
PAPPALARDO *(Progr. Feder.)* ... 4, 5, 6 e *passim*

RD 0193

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 21,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(359) *CAVAZZUTI ed altri: Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità* *(Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*, rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 1° marzo 1995

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 359.

Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

(Concessione e contratto di servizio)

1. I servizi sono esercitati in regime di concessione nei casi espressamente previsti dalla legge. Le relative concessioni hanno carattere oneroso e contengono l'indicazione degli obiettivi generali da realizzare nello svolgimento dei servizi, garantendo un equo trattamento tra tutti i soggetti esercenti i medesimi. La scelta dei concessionari avviene nel rispetto della normativa comunitaria.

2. L'esercizio dei servizi, in qualsiasi forma effettuato, è disciplinato da contratti di servizio stipulati fra l'Autorità competente e il gestore del servizio che definiscono tra l'altro:

a) la specificazione degli obiettivi generali da perseguire nella gestione del servizio,

b) gli obblighi reciproci relativi allo svolgimento del servizio;

c) le procedure di controllo e le sanzioni in caso di inadempimento del contratto;

d) le modalità e le procedure di indennizzo automatico;

e) le modalità di aggiornamento, revisione e rinnovo del contratto di servizio medesimo.

3. Il contratto impegna il gestore a predisporre una carta dei servizi nel rispetto dei princìpi di cui alla presente legge.

4. Le determinazioni delle Autorità di cui all'articolo 4, comma 1, leggera *g)*, costituiscono modifica o integrazione del contratto di servizio.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'emendamento 12.2, al comma 1 sopprimere, al termine, la seguente frase: «nonchè la specificazione dei criteri e delle modalità per la determinazione delle tariffe».

12.2/1 MICELE, PAPPALARDO, LARIZZA, PREVOSTO

All'emendamento 12.2 al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, i quali definiscano almeno:

a) la specificazione degli obiettivi generali nella gestione del servizio;

b) gli obblighi reciproci relativi allo svolgimento del servizio;

c) le procedure di controllo e le sanzioni in caso di inadempimento del contratto;

d) le modalità e le procedure di indennizzo automatico;

e) le modalità di aggiornamento, revisione e rinnovo del contratto di servizio medesimo».

12.2/2 MICELE, PAPPALARDO, LARIZZA, PREVOSTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12.

(Concessione, convenzione, contratto di programma e regolamento di servizio)

1. Le concessioni, conferite nei settori disciplinati dalla presente legge, la cui durata non può essere superiore ad anni quaranta, possono avere carattere oneroso e contengono l'indicazione degli obiettivi generali da realizzare nello svolgimento dei servizi, nonchè la specificazione dei criteri e delle modalità per la determinazione delle tariffe.

2. L'esercizio dei servizi in concessione è disciplinato da convenzioni ed eventuali contratti di programma stipulati tra l'amministrazione concedente e il gestore del servizio.

3. La convenzione impegna il gestore a predisporre un regolamento di servizio nel rispetto dei principi di cui alla presente legge.

4. Le determinazioni delle Autorità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *g)*, costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio».

12.2 IL GOVERNO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Le relative concessioni» *inserire le seguenti:* «, assentite, modificate e revocate dai soggetti previsti dalla legge, hanno una durata non superiore ad anni quaranta,».

12.1 BALDELLI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «le relative concessioni» *inserire le seguenti*: «, la cui durata non può essere superiore ad anni 40» *e sostituire la parola*: «hanno» *con la seguente*: «possono avere».

12.5 PAPPALARDO, LARIZZA, MICELE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di servizi eserciti direttamente dai comuni o loro imprese o da questi dati in concessione a terzi il Ministro competente e l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, in rappresentanza degli Enti locali titolari dei servizi stessi, provvedono a stipulare con i soggetti esercenti o con le associazioni di categoria che li rappresentano schemi di regolamento-tipo per l'esercizio dei servizi stessi».

12.3 FERRARI Karl, RIZ, LOMBARDI CERRI, FABRIS, ARMANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le risorse ricavate dagli oneri delle concessioni debbono essere utilizzate:

a) per l'abbattimento del costo della fornitura ai cittadini indigenti;

b) per il finanziamento della ricerca della innovazione tecnologica».

12.6 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: «L'esercizio dei servizi in concessione è disciplinato da convenzioni ed eventuali contratti di programma stipulati tra l'Amministrazione concedente ed il gestore del servizio e che definiscono almeno:»

12.4 PAPPALARDO, LARIZZA, MICELE

PAPPALARDO. Signor Presidente, il subemendamento 12.2/1 propone la soppressione della frase «nonchè la specificazione dei criteri e delle modalità per la determinazione delle tariffe» in quanto si tratta di un compito che dovrebbe essere dell'Autorità, almeno per quanto riguarda, appunto, la definizione dei criteri e delle modalità.

Il subemendamento 12.2/2 va letto contestualmente all'emendamento 12.4. Quest'ultimo raccoglie una preoccupazione del Governo, in riferimento alla previsione che la concessione sia disciplinata da convenzioni e da eventuali contratti di programma stipulati tra l'Autorità ed il gestore del servizio; al riguardo proponiamo di sostituire l'Autorità con l'Amministrazione concedente, proprio perchè riconosciamo che la titolarità della facoltà di rilasciare concessioni è del Governo e non dell'Autorità. Non vediamo peraltro l'opportunità di sopprimere quella

parte del comma 2 recante la specifica degli elementi che le concessioni e gli eventuali contratti di programma devono definire. Riteniamo che quella parte vada mantenuta anzichè soppressa, come propone il Governo.

L'emendamento 12.5 tende a delimitare la durata delle concessioni. Non è prevista una prescrizione di carattere perentorio, però sembra ragionevole che una concessione non possa avere una durata superiore a 40 anni. Proponiamo inoltre di modificare le parole «hanno carattere oneroso» con le altre «possono avere carattere oneroso». Può darsi anche il caso, infatti, di concessioni che non abbiano carattere oneroso per il gestore.

DEMASI. Signor Presidente, vorrei chiedere alcune spiegazioni al senatore Pappalardo in ordine a due fatti che sembrano marginali rispetto ad altri e che invece potrebbero determinare incertezze o quanto meno difficoltà di lettura. Faccio riferimento alla lettera *a)* del subemendamento 12.2/2, laddove si propone che tra gli elementi che le convenzioni e gli eventuali contratti di programma devono definire vi sia la specificazione degli obiettivi generali nella gestione del servizio. Questa sembrerebbe una condizione minimale dalla quale non si può prescindere; ma non vengono precisate poi le caratteristiche e le specificità richieste. In pratica andremmo incontro a una situazione di incertezza nella individuazione di ulteriori specificità, che non sono qui delineate. Chiedo allora la cortesia ai proponenti di conoscere i motivi per i quali hanno trasformato l'espressione «tra l'altro» in «almeno», introducendo quindi una condizione minimale.

Lo stesso discorso riguarda l'onerosità della concessione di cui all'emendamento 12.5, laddove i colleghi Pappalardo, Larizza e Micele propongono di sostituire la parola «hanno» con le altre «possono avere». Anche qui introdurremmo un aspetto di discrezionalità, che poi sarà difficile evitare, a meno che non si individuino gli ambiti entro i quali questa discrezionalità deve potersi esplicare. Ritengo piuttosto che la concessione debba essere a titolo oneroso, almeno come regola generale. Eventualmente potrebbero essere individuate o prefigurate delle eccezioni; ma se introduciamo questa dizione incerta, corriamo quegli stessi rischi che il testo originario voleva evitare.

PAPPALARDO. La risposta ai due quesiti del senatore Demasi sta nel fatto che abbiamo sempre pensato a questo provvedimento come a una legge che dovrà valere per tutte le privatizzazioni dei servizi di pubblica utilità. Pertanto utilizzare la parola «almeno» in luogo delle parole «fra l'altro» significa individuare gli aspetti comuni – se siamo d'accordo – ai vari servizi di pubblica utilità da privatizzare, quindi da regolamentare mediante il ricorso a concessioni e alle altre procedure previste. È chiaro poi che potranno esserci concessioni specifiche per ogni singolo settore, che non possiamo elencare qui, ma che vanno disciplinate all'atto della stipula delle diverse convenzioni o dei diversi contratti di programma.

Per quanto concerne la seconda questione, sono d'accordo con il senatore Demasi. In effetti corriamo il rischio da lui richiamato; ma io non temo tanto la discrezionalità dell'amministrazione: piuttosto ho

paura di creare un probabile equivoco. Ritengo tuttavia necessario modificare il testo originario, magari introducendo l'espressione «di norma», ovvero una formula che faccia intendere come in linea di principio la concessione sia a carattere oneroso, sebbene non vadano pregiudizialmente escluse eccezioni. Ovviamente tali eccezioni vanno motivate e argomentate.

PRESIDENTE. Potremmo dire: «salvo le eccezioni previste dalla legge».

PAPPALARDO. Vi sono dei punti comuni a qualsiasi accordo. Allora usare la parola «almeno», e non l'espressione «fra l'altro», significa che non si può prescindere dall'esplicitazione di quegli stessi punti. Tuttavia ciascun settore potrà presentare specificazioni ulteriori e diverse, che andranno di volta in volta esaminate e regolamentate.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*. Per quanto riguarda il senso degli emendamenti proposti dal Governo, abbiamo avvertito una esigenza di chiarezza lessicale che manca nella versione del testo al nostro esame. Dobbiamo sempre tenere conto che gli interlocutori in questa materia non sono solamente i regolatori e i regolati, ma sono anche gli investitori. È necessaria quindi un particolare attenzione ai termini che vengono utilizzati. La ragione per cui siamo ricorsi al concetto di *price cap* è che gli interlocutori saranno anche di livello internazionale.

In generale vi è l'esigenza di chiarire i termini delle concessioni, delle convenzioni e dei contratti di programma. Ad esempio, la concessione è riferita a un periodo di tempo piuttosto lungo, mentre il contratto di programma resta valido per un determinato numero di anni. Non possiamo inoltre dimenticare il regolamento di servizio: nel testo al nostro esame si parla invece di contratto di servizio, che è concetto inesistente. È più corretto parlare di regolamento di servizio definito dall'Autorità e non contrattato.

In definitiva il senso di alcuni emendamenti del Governo, non solo all'articolo 12, sta nella necessità di rendere più chiaro il testo. Abbiamo però presentato anche delle proposte di modifica riguardanti il merito del provvedimento. Al comma 1 del nostro emendamento 12.2 è scritto: «nonchè la specificazione dei criteri e delle modalità per la determinazione delle tariffe». Il senatore Pappalardo, con un subemendamento presentato assieme ad altri colleghi, propone di eliminare questa frase, ma ricordo che abbiamo utilizzato un criterio valido in tutti i paesi del mondo. Ad esempio, in Inghilterra si chiama *licence* e non concessione, ma si tratta pur sempre del contratto concluso tra Stato e concessionaria e in tale contratto sono indicati esattamente i criteri generali tariffari, in modo che, sulla base di questi elementi conoscitivi gli investitori possano valutare l'azienda. Se non è chiaro quale criterio verrà applicato in un determinato paese, in un determinato mercato, per la gestione tariffaria di un servizio di pubblica utilità (si potrebbe ricorrere al sistema *cost plus* o si potrebbe lasciare tutto alla discrezionalità della autorità politica), ci potrebbero essere delle conseguenze negative.

Se nella concessione, che è l'atto contrattuale che definisce obblighi, diritti e doveri, non è esplicitato il criterio tariffario, ciò ha la sola conseguenza di ridurre fortemente la valorizzazione dell'azienda che si privatizza. L'investitore non ha cioè elementi conoscitivi dei criteri su cui si baseranno i ricavi di quell'azienda per cui, essendo questi settori in cui non opera il mercato, trattandosi di tariffe fissate d'imperio, venendo meno questo elemento conoscitivo, è ovvio che ogni elemento di incertezza per gli investitori si traduce in un «meno». Questo spiega perchè nelle cifre che sono circolate negli ultimi anni circa la valutazione dell'Enel si è potuti passare da 30.000 a 7.000 miliardi. Questa è la cifra che viene fissata dagli *advisors*, che hanno chiaramente dei parametri e che purtroppo sono molto testardi nel farvi riferimento. Loro hanno delle tabelle nelle quali vengono riportate le tariffe, il grado di concorrenza, la pluralità di operatori e così via. Pertanto, al momento in cui la concessione non è sufficientemente esplicita, non essendo chiari diritti e doveri, tutto ciò deprime il valore; un sistema tariffario incerto lo deprime ulteriormente.

Infatti, facendo riferimento a quanto avviene in Inghilterra, ma potendo allargare il discorso a tutti i paesi, nella concessione devono essere indicati i criteri di carattere generale. L'*authority* ha poi ampia autonomia nell'implementare le condizioni stabilite. Stabilire, ad esempio, che il sistema è in *price cap* rappresenta l'informazione che si vorrà avere anche quando non ci sarà il dettaglio analitico, perchè il *price cap* non è un sistema *una tantum*, bensì un sistema estremamente complesso, anche se poi lo si può sintetizzare nella formula «più inflazione, meno produttività». Questa è però una sintesi in cui intervengono molti elementi. Ribadisco che l'aver voluto prevedere queste cose è stato determinato unicamente dalla necessità di non provocare una svalorizzazione consistente del patrimonio da vendere. Ritengo con questo di aver anche motivato il mio parere non favorevole nei confronti del subemendamento 12.2/1.

Per quanto riguarda invece il subemendamento 12.2/2, sono d'accordo sulle prime quattro lettere, mentre la lettera *e)*, che si riferisce alle modalità di aggiornamento, revisione e rinnovo del contratto di servizio (che peraltro dovrebbe essere «regolamento di servizio» in base alla definizione più precisa), ritengo si riferisca ad un ambito tipicamente di autonomia dell'Autorità. È infatti l'Autorità che definisce il regolamento di servizio, e non lo deve certo contrattare. La carta del servizio è un campo decisionale che deve rimanere in capo all'Autorità e non essere oggetto di una contrattazione che può rientrare nella concessione e nel contratto di programma. Ecco perchè concordo sulle prime quattro lettere.

Voglio anche dire che preferirei la dizione «tra l'altro» piuttosto che «almeno». Comunque la lettera *e)* dovrebbe essere a mio avviso eliminata perchè - ripeto - ritengo che questo dovrebbe rientrare nell'ambito dell'autonomia dell'Autorità.

DEBENEDETTI. Signor Presidente, voglio ringraziare il Ministro per le precisazioni che ha fatto, perchè ha portato un argomento molto forte a favore di quella che è da sempre la mia tesi. È indubbio infatti che gli elementi portati dal Ministro sono di grande importanza per la

valutazione che gli investitori dovranno fare, ma a maggior ragione lo sono per l'assetto generale del settore, nel presente e nella sua evoluzione prevista e programmata per un determinato arco di tempo. Da tempo io mi auguro e chiedo - e non sono il solo - che questo assetto sia chiaramente delineato e precisato e che, così come gli investitori hanno il diritto di conoscerlo per poter determinare il prezzo, così credo che abbia diritto di conoscerlo il Parlamento e di esprimersi su di esso nelle sedi opportune.

CHERCHI. La questione della concessione, che è di norma a titolo oneroso, mi sembra chiarita. La soluzione proposta dal Ministro mi sembra un buon punto di equilibrio. Invece, relativamente all'argomentazione del Ministro sulle tariffe, è del tutto evidente che chi compra, chi investe dei soldi, deve sapere però cosa accade, quale è la remunerazione dell'investimento che effettua. Colgo però nella sua impostazione, signor Ministro, un punto di vista che a me sembra eccessivamente sbilanciato verso l'esigenza di massimizzare l'operazione di vendita, laddove invece nell'intenzione dell'emendamento del senatore Pappalardo si affida all'Autorità la regolazione di tutta la materia tariffaria; il che non significa incertezza, ma invece certezza nel senso che, anzichè provvedere il Governo, lo fa per intero l'Autorità, con la differenza che l'Autorità ha il dovere, come soggetto terzo, di contemperare il punto di vista di chi intende massimizzare nell'operazione di vendita con quello dell'utente che ovviamente desidera pagare le tariffe meno onerose possibili.

Credo che su questo punto sia necessario pervenire ad una sintesi in cui vi sia la certezza che un'operazione di vendita, se è vero che per le casse dello Stato deve tradursi nel massimo profitto, d'altra parte non può avvenire attraverso una eccessiva prospettiva di crescita delle tariffe.

LOMBARDI CERRI. Signor Presidente, nel disegno di legge in esame c'è un *leit motiv* sommesso, o quanto meno c'è negli emendamenti proposti dal Governo, ed è un *leit motiv* che ogni tanto diventa meno flebile. Mi riferisco ad una certa soluzione di privatizzazione dell'Enel. Noi però non dobbiamo dimenticare che queste concessioni devono essere rivolte non solo a chi compra tutto o parte dell'Enel (e su questo torneremo), ma anche a tutti coloro che successivamente chiederanno una concessione per installare centrali. Ognuno di questi soggetti - ricordiamoci bene - dovrebbe avere una sola concessione, anche per due o tre centrali, con tutte le conseguenze che ne derivano per quanto riguarda la concessione ai futuri acquirenti dell'Enel o di parte di esso. Non dimentichiamo che l'obiettivo non deve essere quello di ottimizzare e massimizzare il profitto (e ve lo dice un liberista!) per un motivo molto semplice. Cioè, la dispersione delle cifre tra 30.000 e 7.000 miliardi è determinata da qualcosa di molto preciso: se uno possiede una fabbrica di scarpe, se quella fabbrica gli garantisce il monopolio del settore, il valore della stessa diventa decisamente più alto!

L'obiettivo deve essere quello di rendere un servizio su scala nazionale e non di favorire una certa soluzione.

BECCARIA. Signor Presidente, quello in discussione è un argomento estremamente interessante che meriterebbe di essere sviluppato in sede ben diversa. Richiamo i commissari sul fatto che stiamo creando la prima Autorità, quella che tra l'altro dovrebbe rendere possibile la privatizzazione dell'Enel. Non stiamo assolutamente parlando dei criteri di quest'ultima privatizzazione o del prezzo di cessione, cose che nulla hanno a che fare con il disegno di legge in discussione. Qui stiamo soltanto delineando i compiti che l'Autorità avrà una volta che l'Enel sarà privatizzata.

BACCARINI. Non per entrare nel merito di una singola privatizzazione, ma va detto che non si può privatizzare a metà; bisogna dare alla privatizzazione le gambe per poter stare sul mercato. È chiaro che vi sono delle condizioni di carattere generale, e a me sembra che su alcune questioni di fondo non si possa che concordare. Il potere di indirizzo programmatico è questione che attiene al Parlamento e al Governo e non può essere delegato all'Autorità Non si possono introdurre in una legge-quadro sull' *authority* criteri per l'espletamento di funzioni di controllo e di indirizzo politico. L'Autorità non può avere altra funzione che quella di controllo. È uno strumento in mano non solo alla collettività ma al potere legislativo e di indirizzo del Parlamento e a quello esecutivo del Governo per realizzare efficienza, controllo delle gestioni in funzione di beni pubblici che vanno tutelati. Non capovolgiamo, quindi, la questione.

Le indicazioni che forniva prima il Ministro paradossalmente, anche qualora non ricavassimo dalla vendita dell'Enel, dalla privatizzazione della Stet o da altre privatizzazioni tutto quello che il mercato può offrire e purchè gli strumenti che utilizziamo siano pienamente rispondenti a condizioni di programma e ad indirizzi politici (che possono variare con il susseguirsi delle legislature e dei Governi), possono rappresentare una situazione accettabile; non può però variare una condizione di fondo, la capacità di queste strutture di tenere il mercato entro parametri di condizionamento tariffario che noi stabiliamo. L'Autorità, comunque, non può fare più di questo.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*. Non ho intenzione di sostenere che l'obiettivo del Governo è la massimizzazione del ricavo. L'articolo 1 recita che la finalità della legge è di garantire la promozione della concorrenza, definendo anche un sistema tariffario certo e basato su criteri predefiniti. Qualsiasi concessione a livello mondiale contiene per iscritto il criterio di definizione del prezzo di cessione, anche se l'azienda non deve essere ceduta. È semplicemente un elemento di chiarezza necessario; far riferimento al criterio che l'Autorità seguirà nel fissare il prezzo è un elemento di certezza che non involge il fatto che l'obiettivo è la massimizzazione del ricavo; al contrario l'assenza di tale elemento ha un effetto negativo. Non c'era intenzione di introdurre surrettiziamente un indirizzo del Governo su come andare a cedere l'ente, era semplicemente un elemento conoscitivo necessario ed indispensabile in un rapporto contrattuale del genere. Lo è tanto più in un paese che ha avuto una gestione dei prezzi e delle tariffe di carattere sempre diseconomico. È

chiaro che in sistemi di mercato ampiamente collaudati, con larga credibilità, questo elemento può essere anche sottinteso; vi assicuro peraltro che è un elemento contenuto nelle concessioni in tutti gli altri sistemi economici. In un sistema come il nostro, dove le tariffe sono sempre state determinate secondo criteri di redistribuzione del reddito, il ribadire questo punto ha anche un significato di mutamento rispetto al passato.

All'inizio abbiamo parlato di redditività, abbiamo detto che sarà promossa l'efficienza. L'inclusione di questo elemento nel contratto non ha alcun valore ulteriore rispetto all'obiettivo di dare agli investitori elementi certi. Anche il fatto di aver inserito un po' ovunque il riferimento al sistema del *price cap* suggerisce di introdurre questo elemento che ha soltanto il significato di ribadire il criterio utilizzato.

Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Demasi circa l'opportunità di scrivere «possono avere carattere oneroso», va detto che, dal momento che ad essere regolamentati sono servizi di pubblica utilità (trasporti, telecomunicazioni, energia elettrica, gas), vi sono situazioni – ad esempio le Ferrovie dello Stato – in cui non c'è questo carattere di onerosità; altrimenti la dizione attuale potrebbe significare che automaticamente tutte le concessioni devono divenire per legge onerose.

BAGNOLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, comprendo e giustifico l'osservazione del senatore Beccaria, anche perchè questa nostra discussione si è intrecciata soprattutto a causa di una lunga serie di dichiarazioni pubbliche sulla privatizzazione dell'Enel che, al di là della nostra volontà, lega la discussione e l'approvazione del disegno di legge al nostro esame a quella singola privatizzazione. Se vi fosse stata un po' più di calma, forse anche le nostre osservazioni sarebbero più scevre da tale questione.

Per quanto riguarda l'indicazione dei criteri di determinazione dei prezzi da indicare nella concessione, prendo atto delle puntualizzazioni del Ministro, ma uno spostamento sul fattore prezzi oggettivamente c'è, il che può indurre a pensare che in fondo la questione delle privatizzazioni sia legata soprattutto all'esigenza di fare cassa.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*. Non ho detto questo.

BAGNOLI, *relatore alla Commissione*. Lei dice di no, ma il presidente del Consiglio Dini fece una dichiarazione in questo senso. Non invento nulla, mi rifaccio a dichiarazioni che sono agli atti dell'archivio della Repubblica, cioè dei quotidiani di questo paese. Certamente vi è anche un problema di fare cassa, ma se la filosofia delle privatizzazioni è solo questa allora lo strumento è destinato a tramontare con grande velocità, considerato il debito dello Stato italiano. Personalmente vedo la privatizzazione in un'ottica di ricostruzione di un sistema industriale e di un'etica pubblica del paese. Qui vi è un problema che non viene risolto dal dibattito ma di cui forse conviene nella nostra discussione tenere conto in qualche modo, con tutto quello che ciò comporta.

PRESIDENTE. Se mi è consentito esprimere sommessamente una mia opinione, a me sembra ci sia molto più accordo di quanto non ap-

paia tra i colleghi della Commissione e il Ministro. Ad ogni modo, invito il relatore e il Ministro stesso a pronunziarsi sugli emendamenti all'articolo 12.

BAGNOLI, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento 12.2/1.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'emendamento 12.2/2, a parte il dubbio fra «tra l'altro» e «almeno», mi sembra che il Governo si sia dichiarato d'accordo sui punti *a), b), c)* e *d)*, ma non sul punto *e)*.

PAPPALARDO. Probabilmente la definizione «contratto di servizio» è equivoca e impropria, però si intendeva fare riferimento alle possibilità di modificare, laddove è necessario, i termini della concessione e della convenzione. Questo era lo spirito della nostra proposta. Per una concessione, ad esempio, quarantennale, potrebbe anche verificarsi una situazione tale da richiedere una modifica senza però invalidare l'accordo.

Tuttavia, se il Governo ritiene sia un problema, non ho difficoltà a rinunciare a questo punto.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*. Avevamo discusso a lungo sull'Autorità, sulle clausole e sugli schemi di concessione ed erano stati definiti i poteri di proposta attraverso un meccanismo di articolazione introdotto grazie a un emendamento del senatore Debenedetti. Ora, tornare nuovamente sul potere di modificare i contratti significa rimettere in discussione quanto stabilito, vale a direc he l'Autorità non può modificare le concessioni, perchè deve essere il Governo a indicare i contenuti delle concessioni medesime.

PAPPALARDO. È necessario un chiarimento, perchè forse sussiste un equivoco. Recita infatti il secondo comma dell'articolo 12: «L'esercizio dei servizi, in qualsiasi forma effettuato, è disciplinato da contratti di servizio stipulati fra l'Autorità competente e il gestore del servizio». Pertanto la sua obiezione in questo caso non è valida, signor Ministro, perchè si tratta solo di stabilire se le convenzioni e gli eventuali contratti di programma stipulati tra l'amministrazione concedente e il gestore - e non l'Autorità - debbano contemplare anche la possibilità di modifiche.

In effetti, ero orientato ad accogliere la sua obiezione in merito al subemendamento 12.2/1, dal momento che lei sostiene debba essere l'Autorità a formulare la proposta: ma nulla vieta che l'amministrazione concedente includa la proposta nella concessione come clausola. E questo emendamento potrebbe allora essere persino ritirato. A maggior ragione, però, nel momento in cui si sancisce che la convenzione non è stipulata tra l'Autorità e il gestore del servizio, bensì tra quest'ultimo e l'amministrazione concedente, non vedo perchè quella stessa conven-

zione non debba contenere clausole relative alla possibilità di introdurre modifiche. In questo modo non si vincola nè l'Autorità, nè l'amministrazione concedente. Ad ogni modo l'Autorità in questo caso non c'entra nulla, dal momento che ci si riferisce al Governo.

LOMBARDI CERRI. In un contratto è piuttosto vincolante l'impegno per un rinnovo, ma le modalità di revisione possono essere delle clausole di variabilità dei prezzi e in genere sono la parte iniziale. Forse il problema sta nella parola «rinnovo», che sembra dare per scontato che un contratto debba essere rinnovato in base a certe modalità.

BAGNOLI, *relatore alla Commissione.* Sono favorevole all'emendamento 12.2/2.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* Anch'io sono favorevole, ma con le osservazioni già evidenziate sul punto *e)*.

BAGNOLI, *relatore alla Commissione.* Sono favorevole all'emendamento 12.2 che, se approvato, precluderebbe gli emendamenti 12.1 e 12.5. Per quanto riguarda invece il 12.3, mi rimetto al Governo.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* Mi sembra che l'emendamento 12.3 sia restrittivo nei confronti delle autonomie locali. In effetti il Ministro competente indicato in questa proposta non ha più nulla a che vedere con la disciplina in esame perchè si tratta di concessioni che rientrano nelle competenze delle autonomie locali.

Far poi entrare in gioco l'ANCI, anche se io non sono in grado di dare valutazioni di tipo costituzionale, mi sembrerebbe voler un po' complicare le cose, perchè entrerebbe in gioco un altro soggetto regolatore. In questi casi credo che competente debba essere l'ente locale, proprio perchè si parla di «servizi esercitati direttamente dai comuni o da loro imprese o da questi dati in concessione a terzi». Credo pertanto che questo discorso debba rientrare nell'ambito delle autonomie locali e che il Ministro competente non dovrebbe entrarci.

Pertanto, al di là di un possibile egoismo ministeriale, il mio parere è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 12.6.

BAGNOLI, *relatore alla Commissione.* Mi rimetto alla Commissione.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 12.4.

BAGNOLI, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, mi sembra che anche questo emendamento possa considerarsi assorbito.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* Anch'io sono di questo parere, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, data l'ora raggiunta, come da accordi presi, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge alla seduta di domani mattina.

I lavori terminano alle ore 22,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE